

SETTORE C - DANNI DA ACQUA CONDOTTA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 35

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Danni materiali e diretti

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ripristinare il fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) per i danni materiali e diretti prodotti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi del fabbricato, compresi quelli interrati. Limitatamente ai danni agli impianti interrati, la suddetta garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La Società si obbliga ad indennizzare inoltre l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da:

- rottura accidentale e/o intasamento di pluviali e grondaie;
- intasamento e/o occlusioni di condutture, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento.

La suddetta garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 2.000,00 per sinistro.

La Società indennizza, inoltre, i danni materiali e diretti derivanti ai fabbricati da rigurgito o trabocco di fognature facenti parte dell'impianto di pertinenza dei fabbricati stessi. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica, salvo quelli relativi alla parte pertinente al fabbricato.

La suddetta garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per sinistro.

b) Responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale previsto in polizza (mod. 220300), di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di occlusione o di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato, compresi quelli interrati.

Sono considerati 'terzi' gli addetti all'amministrazione del fabbricato qualora siano condomini o inquilini del fabbricato stesso.

Limitatamente ai danni agli impianti interrati, questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Entrambe le garanzie indicate alle lettere a) e b) sono prestate previa applicazione della franchigia indicata in polizza (mod. 220300).

Per i danni derivanti da un'unica causa, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

ART. 36

ESCLUSIONI

Devono intendersi operanti le esclusioni previste dall'art. 15 - Esclusioni del Settore A - Incendio e dall'art. 29 - Esclusioni e 30 - Persone non considerate terzi del Settore B - Responsabilità Civile.

Devono intendersi, inoltre, non indennizzabili:

- a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo;
- b) i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati;

- c) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua od alla occlusione;
- d) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 37

GARANZIA FACOLTATIVA M - ESTENSIONI DANNI DA ACQUA CONDOTTA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 36 - Esclusioni, indennizza i danni previsti nelle estensioni di garanzia:

- spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, o da occlusione
- gelo - danni materiali e diretti,
- gelo - danni da responsabilità civile,
- danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti,
- danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile.

M.1) Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, da occlusione o dispersione di gas

La Società, in caso di occlusione o di danno arrecato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale, anche conseguente a gelo avvenuti nelle condutture del fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) (escluse quelle interrate) indennizzabili in base all'art. 35 - Oggetto dell'Assicurazione ed al presente art. 37 indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare, sostituire o liberare le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o all'occlusione;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

Sono altresì indennizzate le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sostenute per:

- ricercare guasti, riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.

Le garanzie indicate al punto M.1) sono prestate con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 3/1000 della somma assicurata sopra il fabbricato con il massimo di euro 15.000,00 e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

M.2) Gelo

a) Danni materiali e diretti

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo.

Non sono indennizzabili i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate;

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 1.000,00 per singolo sinistro e di euro 2.500,00 per anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

b) Danni da responsabilità civile

Questa garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

M.3) Danni a cose in locali interrati o seminterrati

- a) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti
- b) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile

Le garanzie indicate al punto M.3, lettere a) e b) sono prestate con il massimo indennizzo/risarcimento di euro 25.000,00 per singolo sinistro e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

ART. 38

GARANZIA FACOLTATIVA N - SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO TUBI INTERRATI

A parziale deroga dell'Art. 37 lettera M.1) - Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, da occlusione o dispersione di gas, la Società rimborsa le spese sostenute per ricercare la rottura e/o riparare tubazioni interrate (esclusi impianti d'irrigazione) del fabbricato.

La garanzia opera anche in assenza di danno da acqua indennizzabile in base al presente settore C - Danni da acqua condotta.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa l'applicazione di una franchigia di euro 300,00.

ART. 39

FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Acqua condotta	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE C

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni materiali e diretti (art. 35 lett. a)	Danni agli impianti interrati		indicata in polizza **se i danni derivano da unica causa: si applica una sola volta	euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da: - rottura accidentale e/o intasamento di pluviali e grondaie; - intasamento e/o occlusioni di condutture, impianti idrici, igienici e riscaldamento		indicata in polizza **se i danni derivano da unica causa: si applica una sola volta	euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da rigurgito o trabocco di fognature		indicata in polizza **se i danni derivano da unica causa: si applica una sola volta	euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità civile verso terzi (art. 35 lett. b)	Danni agli impianti interrati		indicata in polizza **se i danni derivano da unica causa: si applica una sola volta	euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative				
"M" - Estensione danni da acqua condotta (art. 37)	M.1 - Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua, da occlusione o dispersione di gas	10% con il minimo indicato in polizza		3/1000 della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 15.000,00
	M.2 - Gelo	Danni materiali e diretti	10% con il minimo indicato in polizza	euro 1.000,00 per sinistro ed euro 2.500,00 per anno assicurativo
		Danni da responsabilità civile		
	M.3 - Danni a cose in locali interrati o seminterrati	10% con il minimo indicato in polizza		euro 25.000,00 per sinistro
"N" - Spese di ricerca e/o riparazione del guasto tubi interrati (art. 38)			euro 300,00	euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
In caso di sinistro				
Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato (art. 53)				1/4 del massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda